



COMUNE DI GIOIOSA MAREA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE
E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE
DI GIOIOSA MAREA

INDICE

- ART. 1 – Finalità
- ART. 2 – Definizioni
- ART. 3 – Ambito di applicazione
- ART. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto
- ART. 5 – Notificazione preventiva al Garante
- ART. 6 – Responsabile
- ART. 7 – Persone autorizzate all'accesso alla C.le Operativa della Polizia Municipale
- ART. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di video sorveglianza
- ART. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave
- ART.10 – Modalità di raccolta conservazione e requisiti dei dati personali
- ART.11 – Obblighi degli operatori
- ART.12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie e di polizia
- ART.13 – Informazioni rese al momento della raccolta
- ART 14 – Diritti dell'interessato
- ART.15 – Sicurezza dei dati
- ART.16 – Modalità da adottare per i dati video ripresi
- ART.17 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza
- ART.18 – Procedura per l'accesso alle immagini
- ART.19 – Comunicazione dei dati
- ART.20 – Norma di rinvio
- ART.21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- ART.22 – Modifiche regolamentari
- ART.23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- ART.24 – Danni cagionati per l'effetto del trattamento di dati personali
- ART.25 – Dispositivi portatili

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito ed utilizzato dal Comune di Gioiosa Marea, si svolga per funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazioni coinvolte nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a. per "*banca dati*", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Municipale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b. per "*trattamento*", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzate, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuate attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "*titolare*", l'Ente Comune di Gioiosa Marea, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "*responsabile*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali,
 - f. per "*incaricati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare e/o dal responsabile;
 - g. per "*interessato*" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "*diffusione*" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "*dato anonimo*", il dato che in origine, a seguito d'inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali, realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza fisso e mobile attivo sul territorio del Comune di Gioiosa Marea e collegato al server giacente presso il Comune di Gioiosa Marea o alla Centrale Operativa della Polizia Municipale o ad altro server gestito con altro Ente o Forza di Polizia.
2. Il Comune può acquisire all'interno del proprio sistema di videosorveglianza anche telecamere acquistate da privati o da altri enti sempre nel rispetto e secondo le modalità previste dal regolamento e avendo la titolarità esclusiva delle immagini acquisite.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, il cui monitor per la visione delle immagini riprese della telecamere è installato presso il Comune di Gioiosa Marea o la Centrale Operativa della Polizia Municipale o altro server gestito con altro Ente o Forza di Polizia. Se il server è collocato in luogo diverso dalla sede Municipale, occorre acquisire, prima dello spostamento, il nulla osta della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Messina.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandati al Comune di Gioiosa Marea, sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito Comunale;
 - la ricostruzione, anche in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permetterà un pronto intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure e/o l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada o da regolamenti comunali;
 - l'attivazione di uno strumento di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - la gestione e la tutela del patrimonio;
 - l'attività di videosorveglianza per finalità di monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, anche ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative.
3. Le finalità Istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gioiosa Marea dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il server comunale o la Centrale Operativa della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione, oltre che di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia sul territorio Comunale, in stretto raccordo tra loro.
4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi d'installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area sottoposta a videosorveglianza.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non

indispensabili, di raccogliere immagini - dettagliate, ingrandite o in dettaglio - che non siano rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.

6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che le Forze di Polizia svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio Comunale, garantendo un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti d'interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, nelle aree in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

7. L'uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

8. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20/05/1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altra amministrazione pubblica, di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla Privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile Titolare

1. Il Comune di Gioiosa Marea è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Gioiosa Marea è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza: a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore; b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, quando necessario; c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità; d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza; e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

2. Il comandante della Polizia Municipale è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente regolamento. E' consentito il

ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

3. Il responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.

4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza sulle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del trattamento, nominati dal sindaco, di concerto con il responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di Polizia Giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

7. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

8. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali dove è custodito il server dell'impianto di videosorveglianza, le chiavi degli armadi per la conservazione di videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere al locale server dell'impianto di videosorveglianza.

1. L'accesso al server è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal responsabile agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzate per iscritto, dal responsabile.

3. Possono essere autorizzati all'accesso al locale server solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alla finalità del presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile.

4. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni e rilevamento dei dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione dei dati pertinenti e non eccedenti allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito dei dipendenti comunali e preferibilmente tra gli addetti alla polizia Municipale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale indicato nel comma 1 che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Le figure da designare all'interno degli addetti della Polizia Municipale, per la gestione dell'impianto di videosorveglianza, sono riservate tra quelle aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del C.P.P.; ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi vengono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave.

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al personale e agli incaricati, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema deve essere munito di log di registrazione, riconoscimento e accesso, che sono conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 4 comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale è inizialmente costituito dalle telecamere nei punti nevralgici di cui all'allegato del presente schema per farne parte integrante e sostanziale, e che successivamente può essere ampliato, mediante approvazione di apposite deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.
3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono tecnicamente riprese video diurne/notturne, a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno

raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso il Comune di Gioiosa Marea o presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini sono registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor.

L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in una apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso il Comune o la Centrale Operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3 e 4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8/04/2010 ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alla capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i video registratori digitali, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 11 - Obblighi degli operatori.

1. L'eventuale utilizzo del brandeggio o dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 comma 2.

2. Il settore di riprese delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta da parte degli interessati al trattamento dei dati, questi ultimi possono essere riesaminati nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e sempre a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12- Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti alla Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare una istanza scritta e motivata, indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta.

1. Il Comune di Gioiosa Marea, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. N° 196/2003).
2. IL cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Gioiosa Marea si obbliga a comunicare alla Comunità Cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano o di verificarne le finalità, le modalità del trattamento o di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo, riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi e da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato, per ragioni familiari o di altra natura, considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica; il titolare o responsabile dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
5. Nel caso di non accoglimento delle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla norma vigente.

Art. 15 - Sicurezza dei dati.

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, così dette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel server situato presso il comune di Gioiosa Marea o la Centrale Operativa ubicata presso la sede della Polizia Municipale. Alla sala ubicata all'interno del Comune o del Comando, in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente i responsabili e gli incaricati al trattamento dei dati; non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti a loro volta autorizzati.

4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 - Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collegati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui gli stessi vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non possono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura, dotato di serratura, apribile solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.

5. Nel caso in cui il supporto deve essere sostituito per eccessiva usura, viene distrutto e reso inutilizzabile, in modo da impedire il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

-Al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;

-ai preposti alle indagini delle Autorità giudiziaria o di Polizia;

-all'amministratore di sistema del Comune di Gioiosa Marea e alla ditta fornitrice dell'impianto, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

-all'interessato, debitamente autorizzato in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione sono documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo od informatico), conservato nei locali del server presso il Comune di Gioiosa Marea o nella Centrale Operativa della Polizia Municipale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;

-l'identificazione del terzo autorizzato;

-i dati per i quali si è svolto l'accesso;

-gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

-le eventuali osservazioni dell'incaricato;

-la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono di norma essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dell'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del responsabile.

Art. 17- Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Gioiosa Marea effettuerà la relativa notificazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina.

2. A seguito di ciò i dati raccolti devono essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

3. La cessazione dei dati in violazione del comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 18 - Processo per l'accesso alle immagini.

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato deve presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possono riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione della normativa vigente in materia oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa; nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il responsabile del trattamento è tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò da comunicare al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fissa altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto può visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso ai dati conservati deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La giunta Comunale quantifica mediante l'adozione di una propria deliberazione un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 19 - Comunicazione dei dati.

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Gioiosa Marea a favore di altro soggetto autorizzato è ammessa quando necessaria, ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi o per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone indicate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 c.2 del D. lgs 30/06/2003 n. 196 per finalità di difesa e di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni

altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 21 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, l'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative e penali (artt. 161 del D. Lgsv.196/2003 e s.m.i.)

Art. 22- Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento devono essere tempestivamente aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale e dall'Ordinamento Enti Locali.

Art. 23 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali.

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 24 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 25 - Dispositivi portatili

1. Qualora il Comune acquistasse dispositivi portatili denominati fototrappole, può utilizzare detti dispositivi tramite Ufficiali ed Agenti di P.G. facenti capo all'Ente, per le finalità di cui all'art. 4 c.2 e sempre nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento relativamente alla tutela della privacy.